



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. 1286

del 28.10.2022

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra l'Istituto Italiano di Psicologia Psicoanalitica (I.I.P.P.), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati al rinnovo dell'attività di tirocinio formativo degli allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, aventi validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.

| | |
|--|--|
| <p>Proposta n. 119 del 25.10.2022</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p>L'ESTENSORE DELL'ATTO <i>Dott.ssa Antonella Pastore</i> <i>f.to</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 25/10/2022 13:43:01</p> | <p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. ___ del _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p> |
| <p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p>Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA Ruolo: dottoressa Data: 25/10/2022 23:39:55</p> | |

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. 1266

del 28.10.2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989, n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 del ss.mm.ii. recante "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTO** il D. Lgs del 30/12/1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. del 21 dicembre 1999, n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 11 gennaio 2018 pubblicata nella GU Serie Generale n. 25 del 31.01.2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute";
- VISTO** il Decreto 23 marzo 2018 pubblicato nella GU Serie Generale n. 127 del 04.06.2018 recante "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTE** le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime;

l'Istituto Italiano di Psicologia Psicoanalitica (*di seguito anche semplicemente I.I.P.P.*) è stata riconosciuta idonea con D.M. del MIUR n. 1758 13/09/2016, pubblicato nella G.U. del 08/10/2016 n. 236, ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 ed in conformità al disposto del D.M. 509/98;

l'Istituto Italiano di Psicologia Psicoanalitica, con nota, inviata a mezzo pec in data 24/01/2022, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), in pari data al n. 3304, ha formalizzato il proprio interesse al rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente intrattenuto finalizzato all'espletamento delle attività di tirocinio dei propri allievi.

l'AOUP ha riscontrato positivamente l'istanza in parola e garantirà le attività di tirocinio richieste per il tramite della propria U.O.C. di Psichiatria, ovvero con altra struttura individuata dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP in coerenza con il piano formativo degli allievi.

STABILITO CHE:

in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 10 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dalla Scuola da espletarsi presso l'U.O prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale individuato;

la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo.

gli allievi prima dell'avvio delle attività di tirocinio devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore ed aver completato il ciclo vaccinale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2.

PRECISATO CHE:

l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita dal personale coinvolto durante il normale orario di lavoro;

dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

l'attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.

RITENUTO

tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n. 3 pagg. e da n. 9 artt. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

PRESO ATTO CHE

il Responsabile della Struttura di assegnazione degli allievi è incaricato di vigilare affinché vengano rispettate le norme e i protocolli previsti in ambito aziendale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2 nonché di verificare il puntuale adempimento degli obblighi formativi in materia di privacy.

ACQUISITO

il parere favorevole alla statuizione degli accordi in esame espresso rispettivamente dal Prof. Daniele La Barbera, n.q. di Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria, con la mail del 21/02/2022, nonché dalla Direzione Sanitaria di Presidio apposto con annotazione sulla richiesta avente n. prot. 10631 del 04/03/2022.

VISTA

la pec del 19/10/2022 introitata al prot. gen.le di questa AOUP al n. 49632 con la quale la Scuola ha inoltrato l'accordo, sottoscritto per accettazione.

SU

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale.

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **Il rinnovo** dei rapporti convenzionali tra l'Istituto Italiano di Psicologia Psicoanalitica (I.I.P.P.) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, aventi validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.
- **di approvare** lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici statuiti tra le Parti costituito da n. 3 pagg. e da n. 9 artt. che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **di stabilire che:**
 - in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 10 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dall'Istituto da espletarsi presso l'U.O. prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale individuato;
 - la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo.
 - gli allievi prima dell'avvio delle attività di tirocinio devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore ed aver e completato il ciclo vaccinale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2.
- **di precisare che:**
 - l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita personale coinvolto durante l'orario di lavoro;
 - dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

- le attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.
- **di prendere atto che** il Responsabile della Struttura di assegnazione degli allievi è incaricato di vigilare affinché vengano rispettate le norme e i protocolli previsti in ambito aziendale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2 nonché di verificare il puntuale adempimento degli obblighi formativi in materia di privacy.
- **di notificare** il presente provvedimento all'Istituto Italiano di Psicologia Psicoanalitica (I.I.P.P.), al Resp.le dell'U.O.C. di Psichiatria, al DPO e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo
(vacatio)

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 30.10.2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO**TRA**

L'Istituto Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica, avente sede legale in Palermo in Via XII Gennaio n.34, riconosciuta dal MIUR con decreto del 13.09.2016 n. 1758 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2016 n. 236) idonea a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del legale rappresentate Dott Giovanbattista Di Carlo, nato a Palermo il 03.11.1982, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto (*di seguito semplicemente Soggetto proponente*)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" avente sede legale in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo cod. Fiscale/P.Iva 05841790826, in persona del legale rappresentante pro-tempore il Commissario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, (*di seguito semplicemente Soggetto ospitante o Azienda*)

Premesso che

- la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della Laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti in psicoterapia.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Tra la Struttura ospitante e il Soggetto proponente viene concordato il presente atto con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

ART. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento di concerto con il Resp.le della Struttura Aziendale sede del tirocinio contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del Responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi delle polizze assicurative INAIL e responsabilità Civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 10 allievi del soggetto proponente per lo svolgimento in contemporanea del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 150 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 600 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della Struttura di assegnazione dell'allievo.

ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 il "soggetto proponente", è tenuto alla copertura assicurativa dei tirocinanti, che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL), per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone" e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 7

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici.

Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda. Il tirocinio potrà essere interrotto per gravi e giustificati motivi, forniti da una relazione scritta dal tutor.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese. La presente convenzione non comporta, altresì, alcun onere per il soggetto promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico del soggetto ospitante.

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 30 giorni da inviarsi a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta del soggetto proponente-

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso di 30 giorni e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:


- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Per l'Istituto Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica

Il Legale Rappresentante

Dott. 
Giovanni Di Stefano
Istituto Italiano di Psicoterapia
Psicoanalitica (IIPP)
Via XII Gennaio, 34
90141 PALERMO
P. IVA 06336120826

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone
